cds.TAR-FI.REGISTRO UFFICIALE.U.0002290.02-12-2021

Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana

Cod. Fisc. 80045610484

CAP. 50122 Firenze, li **data protocollo**
Via Ricasoli n. 40 - Tel. (055)26.73.01 fax (055) 293382
PEC: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it

A mezzo pec

Al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
della Circoscrizione di
- **FIRENZE**
- **AREZZO**
- **GROSSETO**
- **LIVORNO**
- **LUCCA**
- **MASSA**
- **PISA**
- **PISTOIA**
- **PRATO**
- **SIENA**

OGGETTO: Nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nuove indicazioni per la presentazione da parte di cittadini extracomunitari.

Con la presente si richiede la massima diffusione del nuovo modello di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e delle nuove indicazioni per la presentazione dell'istanza da parte di cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Teresa Grenci)
Il Funzionario responsabile
(Dott.ssa Iolanda Giusteschi Conti)

GIUSTESCHI
CONTI
IOLANDA
02.12.2021
12:39:06
GMT+01:00

Domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di cittadini extracomunitari

Al fine della presentazione delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, l'art. 79 del T.U. 30 maggio 2002 n. 115, al comma 2 prevede: "*Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato*". La diposizione è stata dichiarata anticostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 157/2021, nella sola parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta, di produrre una dichiarazione sostitutiva della stessa.

In proposito si evidenzia:

§ che l'attestazione consolare è condizione necessaria per ottenere il beneficio in questione e perciò non è surrogabile con alcun altro atto, tanto più se di parte;

§ che il rigore della citata disposizione normativa è mitigato dalla suddetta sentenza a norma della quale è sufficiente la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, richiesta a pena di inammissibilità, in caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui all'articolo 79, comma 2;

§ tale impossibilità può essere dimostrata allegando alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la richiesta di certificazione inoltrata all'Autorità consolare di appartenenza del richiedente, con prova di invio e ricezione, unitamente al diniego espresso dalla medesima Autorità. Si considera respinta la richiesta se quest'ultima non provvede entro 20 giorni.

Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate da cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, dal 1° gennaio 2022, verranno quindi iscritte all'ordine del giorno delle riunioni dell'apposita Commissione solo se:

- provviste della certificazione, rilasciata dall'Autorità consolare competente, sui redditi prodotti all'estero dal richiedente, oppure

- dopo il decorso di 20 giorni dal ricevimento della domanda di certificazione da parte dell'Autorità consolare competente; prima del decorso di tale termine verranno trattate le istanze sprovviste di certificazione consolare solo in caso di urgenza, segnalata dal difensore del richiedente nel modulo di domanda, e sempre a condizione che ad esse sia allegata la prova di invio e ricezione della domanda di certificazione all'Autorità consolare e la dichiarazione sostitutiva del richiedente sui redditi prodotti all'estero.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Istruzioni per la compilazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di cittadini extracomunitari

Ai fini della corretta predisposizione delle istanze per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato riguardanti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 79 del T.U. 30 maggio 2002 n. 115, che al comma 2 prevede: "*Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato*". Questa disposizione è stata dichiarata anticostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 157/2021, nella sola parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta, di produrre una dichiarazione sostitutiva della stessa.

In proposito si evidenzia:

- che l'attestazione consolare è condizione necessaria per ottenere il beneficio in questione e perciò non è surrogabile con qualsivoglia altro atto, tanto più se di parte;
- che il rigore della citata disposizione normativa è mitigato dalla suddetta sentenza a norma della quale è sufficiente la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, richiesta a pena di inammissibilità, in caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui all'articolo 79, comma 2;
- tale impossibilità può essere dimostrata allegando alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la richiesta di certificazione inoltrata all'Autorità consolare di appartenenza del richiedente, con prova di invio e ricezione, unitamente al diniego espresso dalla medesima Autorità. Si considera respinta la richiesta se quest'ultima non provvede entro 20 giorni

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA

DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN GIUDIZIO AMMINISTRATIVO

D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, artt. 74 e segg.

_l_ sottoscritt_ _____

nat_ a _____ Prov./Stato _____ il _____

C.F. | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |

residente a _____ Prov. _____ cap _____

via/piazza _____ n. _____ tel. _____

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato :

a) SUL RICORSO GIA' PENDENTE :

- Ricorso n. _____ Sezione n. _____
- avente ad oggetto _____

_____

_____

_____

- per le seguenti ragioni

_____

_____

_____

_____

b) PER PROPORRE RICORSO:

- avente ad oggetto _____

_____

_____

_____

- contro (indicare le persone o enti contro cui si intende agire) _____

_____

- per le seguenti ragioni _____

_____

_____

_____

_____

27 Novembre 2021

c) PER COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO :

- Ricorso n. _____ Sezione n. _____ C.C. / U.P. : _____

- promosso da (indicare le generalità di tutte le parti) _____

_____

- avente ad oggetto _____

_____

_____

- per far valere le seguenti ragioni _____

_____

_____

A tal fine

DICHIARA

- ❑ di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, pari a €. _____
- ❑ che non vi sono familiari con lui/lei conviventi;
- ❑ che i familiari con lui/lei conviventi, componenti la famiglia anagrafica, sono[2)]:

1	_____ nato/a a _____ il _____ C.F. . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| parentela _____ reddito annuo €. _____
2	_____ nato/a a _____ il _____ C.F. . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| parentela _____ reddito annuo €. _____
3	_____ nato/a a _____ il _____ C.F. . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| parentela _____ reddito annuo €. _____
4	_____ nato/a a _____ il _____ C.F. . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| parentela _____ reddito annuo €. _____
5	_____ nato/a a _____ il _____ C.F. . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| parentela _____ reddito annuo €. _____

In relazione a quanto sopra, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera *o*) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA (*1*)

- che il reddito complessivo ai fini della presente istanza, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (*2*), ammonta a € _____, sussistendo quindi le condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio;
- che non sussistono le condizioni di cui al comma 4 bis del citato art. 76;

SI IMPEGNA

a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a fare tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio;

PRODUCE

i seguenti, prescritti, documenti (*3*):

_____

_____

_____

_____

_____

PRODUCE altresì (*4*)

(N.B. solo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea)

- per i redditi prodotti all'estero, una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto indicato nella presente istanza (art. 79 comma 2 D.P.R. n. 115/2002);
- ovvero copia della richiesta di certificazione consolare, con prova di invio e ricezione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- RICHIESTA DI TRATTAZIONE URGENTE DELL'ISTANZA PER I SEGUENTI MOTIVI:

_____

_____ _____

luogo data

_____

firma del richiedente

_____

firma del difensore per autentica, **se nominato**

Recapito per ricevimento comunicazioni:

presso _____

Via/Piazza _____ n. _____ cap _____

città _____ prov. _____ tel._____

pec _____ email _____

(***1***) **L'art. 125 (*Sanzioni*) del D.P.R. n. 115/2002 dispone:**
" 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'*articolo 79*, comma 1, lett. d)."

(***2***) **L'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002** dispone ai commi 1-4bis:
"1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.
2. Salvo quanto previsto dall'*articolo 92*, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti".

(***3***) **All'istanza devono essere allegati:**
a) relazione circostanziata contenente i motivi di impugnativa o comunque l'esposizione delle ragioni per cui si intende ricorrere;
b) copia del provvedimento da impugnare;
c) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati 101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria dal richiedente e dai familiari conviventi ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione.
d) stato di famiglia.

(***4***) **L'art. 79 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002** dispone: "*Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato*". La norma è stata dichiarata anticostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 157/2021, nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta, di produrre una dichiarazione sostitutiva di essa.

_____
27 Novembre 2021